

Agevolazioni per investimenti aziendali

Istruzioni

1. Beneficiari
2. Progetti e spese ammesse
3. Spese non ammesse
4. Quando e dove si presenta la domanda
5. Misura del finanziamento
6. Concessione del finanziamento
7. Liquidazione del finanziamento
8. Obblighi
9. Sanzioni
10. Definizioni
11. Contatti

1. Beneficiari

I beneficiari dei finanziamenti dal fondo di rotazione sono le imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, così come i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che svolgono un'attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.

Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione ATECO.

Artigianato: le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell'artigianato, sono iscritte come imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Le imprese artigiane con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 non sono ammesse ai finanziamenti. Le imprese artigiane di cui al codice 49.39.01 e al codice 93.11.9 sono ammesse ai finanziamenti solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori.

Industria: le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell'industria, sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di "riparazione" di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007 e le imprese di cui alla successiva lettera f), qualora non iscritte come imprese artigiane. Le imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata) non sono ammesse ai finanziamenti. Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 e al codice 93.11.9 sono ammesse ai finanziamenti solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori.

Commercio: le imprese di cui alla sezione G (commercio all'ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

Attività di servizio: le imprese di servizio iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle attività di cui al vigente ordinamento provinciale dei servizi, con l'esclusione delle seguenti attività:

- 46.1 intermediari del commercio
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo per vie d'acqua
- 51 trasporto aereo
- 53 servizi postali e attività di corriere
- 61 telecomunicazioni
- 64 attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (sono ammissibili le attività di agenti e mediatori di assicurazioni di cui al codice 66.22)
- 68 attività immobiliari
- 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese nca
- 85 istruzione: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati
- 86 assistenza sanitaria: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati
- 88 assistenza sociale non residenziale: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati
- 90.01 rappresentazioni artistiche
- 90.03 creazioni artistiche e letterarie
- 90.04 gestione di strutture artistiche
- 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali: solo le attività di amministrazioni pubbliche
- 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 93.11 gestione di impianti sportivi: solo le attività di amministrazioni pubbliche
- 93.12 attività di club sportivi
- 93.29.1 discoteche, sale da ballo, night-club e simili
- 93.29.3 sale giochi e biliardi
- 93.29.9 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94 attività di organizzazioni associative

Liberi professionisti e lavoratori autonomi: i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile ed i lavoratori autonomi sono ammessi alle agevolazioni solamente per la prima attività libero professionale/autonoma e nei primi cinque anni di attività che decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA o, se più favorevole, dalla data di iscrizione all'albo/ordine professionale. Per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci. Per le attività avviate all'estero, i cinque anni decorrono dalla data di inizio dell'attività stessa.

Non sono agevolabili gli investimenti e le iniziative di medici convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.

Attività di trasporto: Le imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane – senza taxi), con l'esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01 "Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano", 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca – con l'esclusione delle attività artigiane/industriali di cui al codice 49.39.01 e al codice 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco).

Sono escluse dai finanziamenti:

- le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014,
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,
- le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che l'ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Progetti e spese ammesse

Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano. Per gli stessi investimenti non possono essere concesse altre agevolazioni provinciali.

Possono essere agevolati i seguenti investimenti:

- a) beni mobili e immobili;
- b) investimenti per costituzione di nuova impresa, successione di impresa o subentro di impresa;
- c) investimenti a favore di misure di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 651/2014 e limitatamente ad impianti e macchinari;
- d) l'acquisizione di un'impresa o un ramo d'azienda.

Beni immobili:

acquisto area per insediamento oppure ampliamento dell'impresa,
acquisto di immobili aziendali,
costruzione di immobili aziendali,
ristrutturazione/ampliamento (lavori soggetti a concessione edilizia),
acquisizione d'impresa o ramo d'azienda.

Beni mobili:

ristrutturazione (lavori non soggetti a concessione edilizia),
macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamento,
impianti di innevamento artificiale,
mezzi di trasporto e relativi allestimenti (solo per alcune attività),
mezzi speciali,
equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto a favore di imprese di autotrasporto,
acquisto di semirimorchi, casse mobili e container destinati al trasporto intermodale,
acquisto autoveicoli per imprese di trasporto persone,
mezzi di trasporto e interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti per imprese di autotrasporto,
investimenti in misure di efficienza energetica limitatamente a impianti e macchinari.

3. Spese non ammesse

- a) beni di investimento sostitutivo;
- b) urbanizzazione primaria di terreni, salvo che essi non siano aree di pertinenza dell'immobile acquistato;
- c) acquisto, costruzione e ampliamento di appartamenti di servizio o privati;
- d) oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d'arte, fiori e piante ed oggetti decorativi, ornamentali ed opere di abbellimento in genere, materiale di consumo e pubblicitario, piccoli utensili (ad eccezione delle nuove imprese, scorte di magazzino, spese notarili);
- e) beni mobili usati, ad eccezione di quelli di particolare importanza per l'azienda ed aventi un costo d'acquisto unitario superiore a 250.000,00 euro;
- f) interventi di manutenzione ordinaria;
- g) operazioni di lease-back;
- h) acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di commercio (campionari) o di noleggio da parte di imprese che esercitano tale attività;
- i) per le imprese fino a due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

j) per le imprese con più di due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 3.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

N.B.:

- Non è ammessa ad agevolazione la fornitura di servizi fra coniugi, fra parenti in linea retta entro il terzo grado, fra società associate o collegate, fra una società e i propri soci ovvero fra società costituite dagli stessi soci;
- IVA o altre imposte non sono ammesse.

4. Quando e dove si presenta la domanda

Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento, pena il rigetto della domanda. Nel caso di lavori di costruzione il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda deve essere presentata in data anteriore alla dichiarazione stessa. In tutti gli altri casi, la domanda deve essere presentata in data anteriore all'emissione dei documenti di spesa.

Nel caso di acquisto di un'area per l'insediamento oppure l'ampliamento di un'impresa, la domanda deve essere presentata:

- prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo o del contratto di insediamento, nel caso in cui l'area venga trasferita al beneficiario dall'ente pubblico ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della legge provinciale n. 13/1997, nonché dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 10/2013;
- prima della stipula del contratto di compravendita, nel caso in cui si tratti di acquisto di area tra privati.

Ogni documento di spesa emesso anche solo parzialmente, come nel caso di fatture di acconto o di pagamenti effettuati antecedentemente la data della domanda, determina l'esclusione dall'agevolazione dell'intero investimento a cui si riferisce.

Le domande redatte su modulistica predisposta dalla Ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l'attività e l'investimento programmati, devono essere presentate agli uffici competenti per settore. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi vanno indirizzate all'ufficio competente per il progetto prevalente in termini di spesa.

Le domande devono essere corredate da preventivi di spesa oppure da offerte. In caso di lavori soggetti a concessione edilizia, alla domanda di finanziamento vanno allegati il progetto approvato, la relazione tecnica nonché la concessione edilizia.

Le domande contengono le seguenti informazioni ai sensi dall'art. 6 del regolamento UE 651/2014:

- a) nome e dimensione dell'impresa,
- b) informazioni sull'attività,
- c) descrizione del progetto con indicazione delle date di inizio e fine,
- d) riferimento all'ubicazione del progetto,
- e) elenco obbligatorio e vincolante dei costi previsti per il progetto,
- f) tipologia dell'aiuto,
- g) le grandi imprese devono inoltre comprovare che l'agevolazione ha contribuito in maniera significativa all'aumento della portata del progetto ovvero dell'attività o che ha prodotto un significativo aumento delle spese totali sostenute per il progetto o l'attività. In alternativa è anche possibile dimostrare una riduzione significativa dei tempi di completamento del progetto o dell'attività.

Per investimenti aziendali è ammessa la presentazione di una sola domanda di finanziamento all'anno da parte della stessa impresa.

In aggiunta alla domanda, possono essere presentate domande di finanziamento per l'acquisto tramite asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, di beni con prezzo unitario minimo di 250.000,00 euro, fermi restando i limiti massimi previsti per ogni impresa.

Per le domande di finanziamento l'ufficio competente conferma per iscritto che la domanda per l'investimento è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete possono essere completate entro un termine di 30 giorni. Le domande non integrate entro i termini previsti sono archiviate d'ufficio ai sensi della legge provinciale n. 17/1993.

5. Misura del finanziamento

L'agevolazione assume la forma di un mutuo o leasing agevolato dal fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il limite massimo previsto del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie e grandi imprese.

Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime "de minimis" (regolamento (UE) n. 1407/2013). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

I finanziamenti sono regolati come segue:

- a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;
- b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di venti anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;
- c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l'investimento prevalente in termini monetari;
- d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:
durata fino a 10 anni = max. 60%
durata fino a 15 anni = max. 55%
durata fino a 20 anni = max. 50%

La quota di partecipazione può essere aumentata del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi:

- a) diploma di "maestro artigiano" o iscrizione nella prima Sezione del ruolo degli artigiani qualificati;
- b) diploma di "tecnico del commercio" di cui all'articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;
- c) diploma di laurea (anche Bachelor) o diploma di scuola professionale a tempo pieno con durata minima di sei semestri.

Devono essere in possesso di una particolare qualificazione professionale i seguenti soggetti: il titolare, il libero professionista o il lavoratore autonomo oppure il 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone la maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari e nel caso di società di capitali la maggioranza degli amministratori.

Nel caso di società di persone con due soci, di società in accomandita semplice con due soci accomandatari o di società di capitali con due amministratori, è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.

1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione "Azienda sana";

1.3 certificazione di "audit famigliaelavoro" della Fondazione di pubblica utilità tedesca Hertie o certificazione equivalente;

1.4 imprese in aree strutturalmente deboli.

Le maggiorazioni non sono cumulabili.

In caso di investimenti relativi all'acquisto, alla nuova costruzione e all'ampliamento di immobili aziendali, compreso l'acquisto di aree produttive valgono le seguenti disposizioni:

- La quota massima di partecipazione della Provincia è ridotta di 10 punti percentuali.
- La dichiarazione di inizio lavori relativa al progetto per il quale viene richiesto il finanziamento deve essere presentata al comune di competenza entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
- In caso di acquisto di immobili o di aree produttive, lo stesso deve essere perfezionato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Queste restrizioni non valgono per le nuove imprese, le successioni e i subentri di impresa.

Limite massimo annuo degli investimenti ammessi:

Piccole imprese con meno di 50 addetti: 1.200,000,00 €

Medie e grandi imprese: 2.000,000,00 €

6.	<u>Concessione del finanziamento</u>
	<p>Il finanziamento agevolato dal fondo di rotazione è concesso previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.</p> <p>La spesa ammessa va arrotondata ai 500,00 euro inferiori.</p>
7.	<u>Liquidazione del finanziamento</u>
	<p>La liquidazione del finanziamento può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell'istituto mutuante dell'avvenuta regolare realizzazione degli investimenti. L'istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio provinciale competente dell'avvenuto accertamento, che si basa sull'esame della seguente documentazione:</p> <p>a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto;</p> <p>b) progetto approvato, relazione tecnica, concessione edilizia e licenza d'uso (anche autocertificata);</p> <p>c) documenti di spesa: fatture, note onorarie etc., in originale, emesse dopo la presentazione della domanda. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale o pagamenti rintracciabili. Non sono ammesse forme di compensazione. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori anche in economia può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore/dalla direttrice dei lavori o da altro tecnico qualificato/altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato;</p> <p>d) nel caso di acquisto di un'area per l'insediamento oppure l'ampliamento di un'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delibera definitiva di assegnazione o contratto definitivo di insediamento, in originale o in copia autentica, stipulati dopo la presentazione della domanda di finanziamento, nel caso in cui l'area venga trasferita al beneficiario dall'ente pubblico ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della legge provinciale n. 13/1997, nonché dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 10/2013; • contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo la presentazione della domanda, nel caso si tratti di acquisto di area tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale; <p>e) nei casi in cui la documentazione di spesa sia stata inviata in forma telematica oppure in casi adeguatamente motivati, l'originale può essere sostituito dal formato telematico, oppure da una copia autenticata o copia conforme;</p> <p>f) contratto d'acquisto, copia autenticata o copia conforme, stipulato dopo la presentazione della domanda;</p> <p>g) fatture, che possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi, che concorrono a formare l'importo totale;</p> <p>h) nel caso di acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, contratto notarile registrato o copia autenticata o copia conforme.</p> <p>Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l'azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale/società, a seguito di suo scioglimento o di cessazione dell'attività, è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale, l'agevolazione viene liquidata ai subentranti, a condizione che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l'attività assumendosi gli obblighi relativi.</p>
8.	<u>Obblighi</u>
	<p>La concessione delle agevolazioni comporta per la/il beneficiaria/o l'assunzione dei seguenti obblighi:</p> <p>a) di rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro;</p> <p>b) di rispettare le norme in materia di previdenza e di versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell'azienda, privi di altra assicurazione pensionistica;</p> <p>c) di mettere a disposizione dell'ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per</p>

	<p>verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione;</p> <p>d) di non mutare la destinazione economica dei beni agevolati per i periodi di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni dalla data di emissione dell'ultimo documento di spesa o dalla data del verbale di consegna in caso di acquisto tramite leasing; • nel caso di acquisto di locali o edifici aziendali oppure di opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire dalla data della licenza d'uso o del contratto di compravendita ovvero, nel caso di acquisto tramite leasing, dalla data del verbale di collaudo. <p>In caso di cessione anticipata del bene agevolato il finanziamento deve essere estinto anticipatamente.</p> <p>Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back, è obbligatorio il riscatto da parte del beneficiario dei beni oggetto dei relativi contratti.</p>
--	---

9.	<u>Sanzioni</u>
-----------	------------------------

	<p>Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui al punto 8, determina la revoca del finanziamento in proporzione al periodo residuo.</p>
--	---

10.	<u>Definizioni:</u>
------------	----------------------------

a)	<p>Nuova impresa: l'impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (cinque anni a partire dall'avvio dell'attività per i lavoratori autonomi o, se più favorevole, dall'iscrizione all'albo professionale per i liberi professionisti) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. Non si considera nuova impresa:</p> <p>a) quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote, o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività dell'impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese;</p> <p>b) il subentro con trasferimento della proprietà in un'impresa già esistente, la successione di impresa con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;</p> <p>c) la cessazione di un'attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi titolari, la variazione della compagine societaria (p.es. uscita di un socio da una società con contemporanea costituzione di una ditta individuale, trasformazione di una ditta individuale in una società ecc.), se la relativa domanda di agevolazione viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell'attività dell'impresa originaria.</p> <p>Successione di impresa: l'impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta e che non abbiano superato l'età di 40 anni. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della "nuova impresa". Il passaggio non può risalire a più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Subentro di impresa: l'impresa la cui proprietà e la cui gestione vengono trasferite, a seguito di decesso o per atto tra vivi, a un'impresa esistente. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della "nuova impresa". Il subentro non può aver avuto luogo più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Zone a struttura debole: Aldino, Anterivo, Barbiano, Braies: solo Braies di Fuori, Brennero: solo Brennero con Terme di Brennero, Campo di Trens: solo Novale Basso e Valgenaua, Castelbello-Ciardes: solo Montefontana, Cornedo all'Isarco: solo Briè, Funes, Gais: solo Montassilone, Laion: solo Fraina, Laives: solo La Costa, Lauregno, Luson, Magré s.s.d. Vino, Marebbe: solo Longega, Mantena, Pliscia e Rina, Martello, Meltina, Monguelfo-Tesido: solo Novale e Prati, Moso in Passiria, Parcines: solo Tablà, Perca: solo Plata, Predoi, Proves, Rasun Anterselva: solo Anterselva di Sopra e Nove Case, Renon: solo Longomoso e Madonnina, Rifiano: solo Magdfeld, Rodengo, S. Genesio: solo Montoppio, S. Pancrazio, Sarentino, Senale-S.Felice, Selva dei Molini, Stelvio: solo Stelvio, Tesimo: solo Narano, Plazzoles, Prissiano e Schernag, Trodena, Tubre, Ultimo, Val di Vizze: solo Caminata, Valle di Casies, Vandoies, Verano.</p>
-----------	---

b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Si considerano aiuti «de minimis» gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo.

Ambito di applicazione:

Il regolamento n. 1407/2013 si applica in linea di massima agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, degli aiuti per determinate attività connesse all'esportazione e per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Definizione impresa unica:

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Importo massimo:

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare **200.000,00 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare **100.000,00 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Fusioni o acquisizioni:

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Scissioni:

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Controllo:

Uno Stato membro concede nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato, a fronte di una dichiarazione dell'impresa interessata che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi alla stessa e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

c)

Classificazione delle imprese:

Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
(Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/06/2014)

ALLEGATO I Definizione di piccola e media impresa

- **Piccola impresa:** impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
- **Media impresa:** impresa che occupa minimo 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
- **Grande impresa:** impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari:

Impresa autonoma (indipendente): se la Vs. impresa non detiene partecipazioni del 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa, ovvero un'altra impresa non detiene partecipazioni del 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Vs. impresa e non è ripresa mediante consolidamento nei conti di un'altra impresa. Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora le partecipazioni sono detenute da società pubbliche di partecipazione, università o centri di ricerca, investitori istituzionali, enti locali.

Impresa partner (associata): se la Vs. impresa detiene partecipazioni tra il 25% ed il 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa, ovvero un'altra impresa detiene partecipazioni tra il 25% ed il 50% del capitale o dei diritti di voto della Vs. impresa.

Impresa collegata: se la Vs. impresa detiene una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa o un'altra impresa detiene una partecipazione superiore al 50% della Vs. impresa o è tenuta a redigere conti consolidati o è ripresa mediante consolidamento nei conti di un'altra impresa.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 26.6.2014 L 187/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui sopra. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro.

Quali dati si devono utilizzare?

Nell'effettuare i calcoli relativi agli effettivi (addetti) e alla situazione finanziaria, devono essere utilizzati i dati contenuti nell'ultimo e nel penultimo conto annuale regolarmente approvato. Per le imprese di recente costituzione, che non dispongono ancora di conti annuali approvati, deve essere fatta una stima realistica in buona fede.

Cosa succede se si supera una delle soglie?

Se l'impresa supera nell'uno o nell'altro senso le soglie finanziarie o degli effettivi previste, questa perde o acquisisce la qualifica di piccola, media o grande impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Come calcolare gli effettivi (addetti)?

Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa
 - dalle persone che lavorano per l'impresa e che per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa
 - dai proprietari gestori
 - dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato o studenti con contratto di formazione **non** sono considerati come facenti parte degli effettivi.

Non viene inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chi ha lavorato nell'impresa, durante l'intero anno conta come unità. Dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

Esempi:

- dipendente occupato a tempo pieno per tutto l'anno ULA = 1
- dipendente occupato a tempo pieno per sei mesi ULA = 0,5
- dipendente occupato a tempo pieno per 4 mesi ULA = 0,33
- dipendente occupato a tempo parziale (50%) per tutto l'anno ULA = 0,5
- dipendente occupato a tempo parziale (50%) per sei mesi ULA = 0,25

Determinazione dei dati dell'impresa:

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. I dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. I dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

11. Contatti

www.provincia.bz.it/economia
wirtschaft.economia@pec.prov.bz.it

Ufficio artigianato
39100 BOLZANO - via Raiffeisen 5

Fax: 0471 413659
handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it

Persone di riferimento

Erwin Pardeller (Direttore)
Elena Lucio
Sonja Ballweber
Veronika Schorn
Miriam Thaler
Irma Fill

Tel.

0471 413640
0471 413650
0471 413651
0471 413617
0471 413687
0471 413653

E-Mail

erwin.pardeller@provincia.bz.it
elena.lucio@provinz.bz.it
sonja.ballweber@provinz.bz.it
veronika.schorn@provinz.bz.it
miriam.thaler@provinz.bz.it
irma.fill@provinz.bz.it

Ufficio industria e cave 39100 BOLZANO - via Raffeisen 5	Fax: 0471/413707 industrie.industria@pec.prov.bz.it	
Persone di riferimento Dott.ssa. Martha Gärber (Direttrice) Claudia Busellato Robert Bernardi Laura Zucchini	Tel. 0471 413700 0471 413705 0471 413703 0471 413729	E-Mail martha.gaerber@provincia.bz.it claudia.busellato@provinz.bz.it robert.bernardi@provinz.bz.it laura.zucchini@provinz.bz.it
Ufficio commercio e servizi 39100 BOLZANO – via Raiffeisen 5	Fax: 0471/413647 handel.commercio@pec.prov.bz.it	
Persone di riferimento Bruno Fontana (Direttore ff.) Astrid Götsch Alexandra Larcher (Dienstleistung) Regina Rassler (Dienstleistung) Irene Enderle (Handel) Monika Reichhalter (Handel)	Tel. 0471 413740 0471 413768 0471 413747 0471 413743 0471 413757 0471 413749	E-Mail bruno.fontana@provincia.bz.it astrid.goetsch@provinz.bz.it alexandra.larcher@provinz.bz.it regina.rassler@provinz.bz.it irene.enderle@provinz.bz.it monika.reichhalter@provinz.bz.it